



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. **Michele Oricchio**

Presidente – relatore

dott. **Rossella Cassaneti**

Componente

dott. **Carola Corrado**

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 74036 R.G., instaurato a seguito di citazione della Procura regionale depositata in data 6 febbraio 2007 nei confronti di:

IOVINO Gianluca, nato ad Avellino il 20/03/1974, ivi residente in Fontanetta, n.39 (C.F. VNIGLC74C20A509N), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lobracesse presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla Piazza Sant'Agostino, 29 – Pec: michele.lobracesse@pec.it- giusta procura in calce alla memoria di costituzione ;

Letti gli atti e i documenti di causa ed in particolare il decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza di discussione, emanato in data 29 agosto 2023;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Presidente di Sezione Michele Oricchio, il Pubblico ministero nella persona del dr.ssa Miranda nonché l'avv. Lobracesse, come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria il 1 agosto 2023, ritualmente notificato a controparte, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione Iovino Gianluca per quivi sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di €. 8.346,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

La Procura aveva avanzato tale richiesta a titolo di risarcimento del danno erariale ritenuto causato dall'odierno convenuto per avere questi percepito compensi per attività non autorizzate nel mentre svolgeva a tempo pieno l'attività di appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'iniziativa erariale aveva preso le mosse dalle risultanze dei controlli svolti dai militari della Guardia di Finanza che avevano accertato che lo Iovino, dipendente del Corpo dei VV.FF. sin dal 1.3.1999, nel corso del 2007, insieme al padre Rocco Antonio Iovino, aveva costituito un'impresa commerciale in forma di società di capitali (la Soc. CAMPANIA SCAVI a r.l.) per l'esercizio di "attività di demolizione di edifici e sistemazione del terreno (lavori movimento terra)", detenendone il 90% delle quote di capitale e ricoprendone, a far data dal 18/03/2008, la carica di amministratore unico.

Nel corso dell'anno 2011, il predetto aveva avviato la ditta individuale "SAN ROCCO SERVIZI DI IOVINO GIANLUCA" esercente attività primaria di "commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli" e attività secondaria di "lavori generali in edilizia e movimento terra".

All'attività di tale ultima ditta individuale veniva ritenuto ricollegabile lo svolgimento di transazioni commerciali con altri soggetti privati, nei mesi di febbraio 2018 e marzo/aprile 2021, con la percezione di corrispettivi lordi per l'importo complessivo – come rideterminato anche a seguito del contraddittorio pre-processuale - di euro 8.346,00.

Ritenendo che tali compensi, in quanto provento di attività non autorizzata e svolta in contrasto con le previsioni recate dall' art. 53, commi 7 e 7-bis del D.Lgs. n.165/2001, costituissero un danno erariale di importo pari al montante lordo delle somme illecitamente percepite, la Procura emetteva invito a dedurre nei confronti dello Iovino con cui contestava formalmente i fatti illeciti accertati.

Il complesso dei rilievi difensivi sottoposti dall'invitato, pur conducendo ad una correzione in diminuzione l'importo del danno (all'esito di una più precisa quantificazione dei compensi extralavorativi percepiti), per il resto non veniva ritenuto tale da consentire il superamento totale dei rilievi formulati, che venivano quindi trasfusi nell'atto introduttivo del presente giudizio in cui la ricostruzione della vicenda veniva effettuata sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto già formulati nell'invito a dedurre.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio lo Iovino che contestava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto: in particolare il predetto evidenziava come l'accusa mossagli si concretizzasse sostanzialmente in due sparuti episodi relativi ad un'unica attività di movimentazione terra commissionata dalla Immobiliare Pianodardine Srl nell'annualità 2021 ed in un'unica vendita di un automezzo alla F.Ili Grillo S.r.l. nell'annualità 2018.

Eccepeva come la Procura avesse anche confuso e modificato (fra invito e citazione) i numeri delle fatture contestate e fosse comunque incorsa nella prescrizione dei crediti asseritamente derivanti dal documento fiscale emesso nel febbraio del 2018.

Nel merito rilevava come nessun addebito di insufficiente attività svolta a favore dell'Amministrazione di appartenenza gli fosse mai stato elevato sicchè, in virtù della tipologia di

responsabilità ascritta, avrebbero dovuto trovare applicazione gli ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, con la necessaria dimostrazione da parte dell'attore pubblico, in sede probatoria, del danno cagionato all'Amministrazione di appartenenza, condizione non verificatasi nel proprio caso.

Il convenuto evidenziava inoltre come il danno contestatogli fosse stato determinato in via presuntiva senza alcun completo riscontro della sua entità e senza tener conto che nessuna attività risultava essere stata da egli stesso svolta in maniera professionale

Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con ogni conseguenza di legge.

Con decreto del 4 agosto 2023, il Presidente di questa Sezione, ritenendo che nel caso in esame si potesse far ricorso al rito monitorio, determinava in € 4.500,00 la somma dovuta per la definizione del giudizio e, ottenuto il parere favorevole del Pubblico Ministero, provvedeva a formalizzare tale determinazione con altro decreto del successivo 29 agosto con cui fissava anche – in caso di non accettazione del rito monitorio – l'odierna udienza per la discussione del giudizio di merito.

Non essendo pervenuta alcuna formale accettazione del rito speciale, la controversia veniva discussa all'odierna udienza alla presenza delle parti costituite che si riportavano alle conclusioni rispettivamente formalizzate nei rispettivi atti introduttivi di lite, come da verbale.

La causa veniva, quindi, trattenuta per la presente decisione assunta in base alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

Ritiene il Collegio che la proposta domanda risarcitoria sia giuridicamente fondata e vada accolta: per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura agente ha contestato all'odierno convenuto Iovino Gianluca di avere svolto attività libero-professionale non autorizzata in costanza di rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione del Ministero dell'Interno, di cui il predetto è dipendente fin dal 1989 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica di appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In particolare la pubblica accusa, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ha ritenuto che dette attività illecite fossero in particolare comprovate dall'emissione di tre fatture attenzionate, ovvero:

- a) La n.1 del 25.3.2021 emessa nei confronti del committente "Pianodardine s.r.l." per movimentazione terra per € 2.150,00;
- b) La n.3 del 1.4.2021 emessa nei confronti del committente "Pianodardine s.r.l." per movimentazione terra per € 2.196,00;

- c) La n.1 del 19.2.2018 emessa nei confronti della “F.lli Grillo s.r.l.” avente ad oggetto vendita automezzo per €4000,00.

Per tale motivo, ritenendo violati i principi dell'affidamento e dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53 del T.U.P.I., la Procura erariale ha richiesto la condanna dello Iovino al pagamento – in assenza incontestata di riversamento al fondo- delle somme percepite a seguito dell'attività illecita (quale risultante dalle richiamate fatture), determinate in €8346,00 oltre accessori di legge.

Lo Iovino ha genericamente contestato la predetta ricostruzione dei fatti eccependo una prescrizione parziale dei crediti asseritamente vantati, la violazione del proprio diritto di difesa e una sua buona fede testimoniata dall'assoluta saltuarietà dei fatti contestati.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni così formulate che vanno dichiarate infondate: nessuna violazione del diritto di difesa del convenuto può reputarsi essersi consumato per avere la Procura – fra invito e citazione – modificato il numero di una delle fatture che attesterebbero lo svolgimento illecito di attività extra-professionale: trattasi di mero errore materiale che può essere sussunto al più nella casistica dell' “emendatio” irrilevante ai fini della tutela del diritto di difesa, come da giurisprudenza civile consolidata.

Peraltro, e “ad colorandum” si deve considerare che è l'atto di citazione che cristallizza i fatti contestati che, nel caso di specie, sono gli stessi di quelli descritti in invito.

Nemmeno alcuna prescrizione può ritenersi maturata in riferimento alla fattura emessa nel 2018: infatti, nel caso di specie si è chiaramente in presenza di una omessa comunicazione da parte dello Iovino che configura un occultamento doloso del fatto illecito all'amministrazione di appartenenza che non è stata posta in grado di conoscere la tipologia dell'attività svolta in privato dal proprio dipendente fino a quando la stessa non è venuta in emersione grazie alle indagini della Guardia di Finanza.

Tale dirimente circostanza ha comportato lo slittamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione, come previsto dal legislatore in caso di “occultamento doloso del fatto dannoso”.

Passando all'esame del merito della questione sottoposta al vaglio del Collegio, si osserva come la tesi difensiva della propria buona fede desumibile anche dalla saltuarietà delle attività imprenditoriali svolte non può essere condivisa: in effetti lo Iovino non ha sostanzialmente contestato i fatti (a seguito dell'accertamento dei quali gli è stata anche irrogata sanzione disciplinare) ma si è limitato ad evidenziarne l'irrelevanza sul proprio rapporto di lavoro pubblico.

Orbene la richiesta risarcitoria che ha dato ingresso al presente giudizio, come formulata, trova il proprio fondamento nella violazione del disposto di cui all'art.53 (commi 7 e 7 bis) richiamato che espressamente prevedono: “*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non*

siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. “

Orbene, dato il predetto quadro normativo di riferimento, ad avviso del Collegio emerge *ictu oculi* l'illiceità dell'attività posta in essere dall'odierno convenuto con la precisazione che la sua saltuarietà non espleta alcuna influenza né può rilevare sotto il profilo dell'elemento soggettivo, essendo incontestabile quanto meno la presenza di una condotta gravemente colposa nell'operato dello Iovino che è stato amministratore di società ed imprenditore individuale nel mentre svolgeva l'attività a tempo pieno di Vigile del Fuoco, in palese ed eclatante violazione degli obblighi minimi di servizio. Né rileva la mancanza di rilievi circa la qualità del lavoro svolto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di appartenenza in quanto il danno contestato è la conseguenza del semplice mancato riversamento all'Erario delle somme percepite per lo svolgimento di incarichi non autorizzati. Inoltre va tenuto in debito conto che, per quanto attiene alle transazioni commerciali contestate in citazione (cessione di automezzi e lavori di movimento terra), esse avevano le caratteristiche proprie dell'attività d'impresa individuale, cui si aggiunge l'accertata costituzione di un'impresa commerciale in forma societaria e la seguente assunzione di una carica gestionale: si tratta, con ogni evidenza, di attività che – per loro natura – erano da ritenersi in radice non autorizzabili, alla stregua del generale divieto per il dipendente pubblico di esercitare il commercio, l'industria o di assumere cariche in società costituite per scopo di lucro (art. 60, d.P.R. n. 3/1957).

Pertanto, l'odierno convenuto Iovino Gianluca, in base al disposto delle norme di portata generale in tema di esclusività del rapporto d'impiego pubblico (salve le esclusioni in caso d'impegno lavorativo a tempo parziale ridotto) e di liceità dell'attività extraistituzionale (art. 60, d.P.R. n. 3/1957; art. 1, commi 56, ss., l. n. 662/1996; art. 57, TUIPI) era tenuto ad astenersi dallo svolgimento delle menzionate attività e dall'assunzione delle suddette cariche gestionali, non essendo, peraltro, in condizioni di esserne abilitato con esplicita autorizzazione.

Peraltro nessuna autorizzazione risulta nemmeno mai richiesta dall'interessato a conferma della consapevolezza da parte del predetto di svolgere attività non assentibili ed estranee ai compiti d'ufficio, diverse da quelle c.d. liberalizzate (art. 53, co. 6, TUPI) .

Tali circostanze, così come accertate nel corso dell'istruttoria del P.M. e sostanzialmente non contestate con adeguati supporti probatori dal convenuto (con le conseguenze di cui all'art.115,co.2 c.p.c.) comprovano un comportamento esattamente contrario rispetto a quanto dovuto e atteso, anche in termini di trasparenza, prudenza e cautela, sicchè deve ritenersi integrata una rilevante infrazione a precisi doveri di servizio, così come del resto acclarato in sede di procedimento disciplinare cui lo Iovino risulta essere stato sottoposto e conclusosi con irrogazione di sanzione.

Peraltro detti fatti sono anche rilevanti in questa sede connotando la condotta del predetto come antigiusurica foriera di danno erariale e caratterizzata quantomeno dell'inescusabile negligenza dei doveri minimi connessi allo svolgimento di attività di dipendente pubblico a tempo pieno.

In sostanza, l'evento dannoso, di cui è chiamato a rispondere l'odierno invitato, corrisponde alle conseguenze legalmente previste dall'art. 53 TUPI per lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza delle tassative condizioni abilitanti (non incompatibilità, occasionalità, preventiva autorizzazione): vale a dire l'inesistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione e conservazione del compenso che, in quanto illecito, è previsto sia acquisito alle disponibilità patrimoniali dell'amministrazione di appartenenza (comma 7) e rilevi, ove non introitato, quale danno erariale foriero di responsabilità amministrativa (comma 7-bis).

Nel caso portato all'odierna attenzione del Collegio, la vicenda contestata è perfettamente suscettibile nella fattispecie "incriminatrice" testè richiamata : si è in presenza di un lavoratore pubblico dipendente a tempo pieno che ha svolto almeno in tre occasioni attività imprenditoriali non autorizzate percependo un compenso che non risulta essere poi stato riversato all'Amministrazione di appartenenza .

Ne consegue che lo Iovino deve essere condannato al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma corrispondente all'introito illecitamente conseguito dalle descritte attività extraistituzionali, svolte senza legittimo titolo abilitante e, comunque, da ritenersi nemmeno in astratto autorizzabili.

Per quanto attiene all'entità dell'importo da versare all'Amministrazione, ritiene il Collegio che essa ben possa essere determinato in conformità con le richieste articolate in citazione e, quindi, quantificata in €8346,00 : tale somma può ritenersi accertata "nel quantum" anche se mancano le allegazioni delle relative complete movimentazioni sui conti corrente del prevenuto, fatti oggetto di verifica: è plausibile- infatti, l'assunto accusatorio secondo il quale i pagamenti connessi alle tre fatture incontestatamente emesse e riconducibili all'attività imprenditoriale dello Iovino possano

essere avvenuti anche con modalità diverse dall'accredito sul conto corrente personale del predetto, non potendosi ritenere che a distanza di anni i relativi corrispettivi non siano stati ancora versati.

Del resto, sul punto, la difesa del convenuto si è limitata ad eccepire l'omessa allegazione di idonea prova del pagamento del dovuto ma non ha contestato l'esistenza della prestazione cui deve necessariamente riconnettersi una controprestazione economica da parte dei committenti entro i termini usuali 60 o 90 giorni né ha eccepito alcuna inadempienza da parte di quest'ultimi.

Tale considerazione integra gli estremi degli "indizi gravi, precisi e concordanti", utilizzabili come prova dei fatti, giusta previsione di cui all'art.2729 del codice civile

Lo Iovino va, dunque, condannato al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di €8346,00 (pari agli importi riportati nelle fatture attestanti lo svolgimento di attività non autorizzata) oltre accessori di legge ed al lordo delle ritenute fiscali (come da giurisprudenza contabile consolidata: Corte conti, SS.RR., sent. n.13/2021/QM/SEZ) da maggiorare della rivalutazione monetaria fino alla presente sentenza e degli interessi di legge dalla pubblicazione della stessa al soddisfo.

Essa costituisce danno erariale e va integralmente risarcita non potendo trovare ingresso in questa sede alcun potere riduttivo dell'addebito, come pure richiesto dalla difesa del convenuto, attesa la condotta serbata dal predetto per molti anni durante i quali ha potuto svolgere non solo formalmente le attività di amministratore di società ed imprenditore individuale non autorizzate ed ha anche rifiutato l'accettazione del rito monitorio che gli era stato ritualmente prospettato con conseguente riduzione dell'addebito, ai sensi degli artt. 131 e 132 c.g.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con separata nota di segreteria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Procura regionale nei confronti di Iovino Gianluca, così provvede:

A) Condanna Iovino Gianluca al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di €8436,00 oltre rivalutazione monetaria dai fatti dannosi alla sentenza e interessi legali da questa al soddisfo;

B) Condanna Iovino Gianluca al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da separata nota di segreteria.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Presidente estensore

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositato in segreteria il 15/02/2024

Il Direttore di segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)